

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 285

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROBERTI, PAZZAGLIA, FRANCHI, TRIPODI ANTONINO, ROMEO

Presentata il 26 luglio 1968

Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella passata legislatura era stato presentato dal Governo un disegno di legge che avrebbe dovuto non soltanto fronteggiare difficoltà transitorie, ma dare anche un incentivo ed una possibilità di ripresa al settore dell'industria tessile: tale era almeno l'obiettivo che il Governo dichiarava di voler raggiungere all'epoca — settembre 1965 — della presentazione del progetto.

Molte consultazioni, anche con i sindacati delle categorie interessate — e la CISNAL se ne era resa con particolare diligenza iniziatrice — avevano preceduto il varo del disegno di legge allo scopo di approfondire l'andamento della produzione nazionale, la sua capacità competitiva, l'occupazione operaia, e tutti gli altri argomenti connessi alla situazione che già destava non poche preoccupazioni.

Sembrò anche, in un primo tempo, che l'iter parlamentare si svolgesse con la celebrità che il caso richiedeva; se non che si giunse al termine della legislatura senza la naturale e necessaria conclusione, per cui il disegno di legge rimase fra i progetti inevasi e di conseguenza decaduti.

Eccoci, quindi, oggi a riportare l'argomento all'attenzione delle Camere antepo-
nendo l'auspicio di una, questa volta reale, rapida soluzione confortati anche dalle assicu-

razioni che recentemente autorevoli rappresentanti del Governo hanno dato a delegazioni sindacali, politiche ed industriali.

Le industrie tessili, che un tempo rappresentavano la maggiore risorsa — con quelle metalmeccaniche — per l'occupazione nel mondo del lavoro italiano, sono oggi passate ad un ruolo secondario, superate dall'incalzante progredire dell'industria chimica che, con i filati sintetici ed artificiali, opera una concorrenza sempre più sentita nei confronti dei tessuti puri.

Non si vuole né negare, né circoscrivere il progresso: ma è pur vero che la nostra industria tessile classica rischia di soccombere totalmente; e ciò per molteplici ragioni, fra le quali primeggia la concorrenza dei paesi ad economia controllata e produttori di materie prime; è poi da tener conto della notevole pressione fiscale — con le numerose imposte esistenti solo in Italia — che frena lo sviluppo dei nostri prodotti e questi non riescono ad imporsi più neanche fra i Paesi del Mercato comune, per cui oggi si registra in Italia una sempre più massiccia preoccupante importazione.

Nel passato la nostra industria produceva tessuti di alta qualità: sete finissime, battiste ed opaline quasi impalpabili, popeline, tele rasate, cambrie idrofile, arazzi, gobeline,

lampassi, tendaggi, ecc.; tutto ciò oggi è prodotto in minima quantità se addirittura non si è giunti a quota zero.

Orbene è preciso dovere dello Stato, a nostro avviso, intervenire con rapidità e in profondità per salvare non solo una industria, sinora gloria e vanto della nazione, ma soprattutto il cospicuo patrimonio costituito dai numerosi stabilimenti e dai loro costosissimi impianti. Ed è dovere dello Stato garantire il lavoro, e quindi la sopravvivenza, ai lavoratori dell'industria tessile che, un tempo assommanti a circa tre milioni di unità, sono ora ridotti a circa 400 mila e sempre più si ridurranno.

È infatti il caso di ricordare che, proprio dal 1965, dall'epoca cioè in cui si iniziò in Parlamento a discutere della ristrutturazione dell'industria tessile, in questo settore, oltre il riconosciuto appesantimento — che ha colpito anche la produzione di confezioni, con le conseguenti falcidie fra i lavoratori in esso occupati — si sono determinate situazioni molto pregiudizievoli in numerosi e fra i più importanti complessi produttivi: come il fallimento dei cotonifici Valle Susa, Fratelli dell'Acqua e Valle Ticino, la chiusura del cascamiificio G. Oliva di Genova, il ridimensionamento della Manifatture coloniere meridionali e del Lanificio Rivetti di Biella, la chiusura dello stabilimento FILA a Cossato e di quello laniero della Marzotto a Pisa. E non bisogna dimenticare i vari incidenti che si

sono verificati allo stabilimento Marzotto di Valdarno, al Lanificio Rossi di Schio, al Fabbricone di Prato ed in tanti altri stabilimenti.

L'esame di questi fatti, compiuto sul posto e in sede nazionale con i rappresentanti aziendali e sindacali delle categorie aderenti alla CISNAL, ci porta a concordare con il timore delle masse dei lavoratori che vedono profilarsi un futuro sempre più incerto, aggravato dalla impossibilità di trovare un collocamento in altri settori già tutti saturi di manodopera, con la prospettiva di dovere, un giorno o l'altro, ingrossare le fila già numerose dei disoccupati.

È un dovere sociale, sancito dai principi fondamentali della Carta costituzionale, che ispira la nostra proposizione, intesa a garantire il lavoro ai lavoratori e con ciò salvaguardando il patrimonio industriale che è un patrimonio della nazione.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, confidiamo nella vostra approvazione alla presente proposta di legge per la cui articolazione ci si è avvalsi degli elaborati precedenti, in considerazione che essi avevano già trovato il consenso del Governo e dei gruppi politici, apportando quelle modifiche che sono apparse necessarie, con ciò esimendoci da una ulteriore illustrazione al di fuori di quella che, con quanto sopra, ha voluto sottolineare la preoccupante situazione dell'industria e dei lavoratori del settore tessile.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, le imprese esercenti industrie manifatturiere tessili hanno facoltà di sottoporre alla approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato piani per la ristrutturazione e la riorganizzazione delle aziende e l'ammodernamento degli impianti, allo scopo di migliorare la produzione dal punto di vista qualitativo, accrescendone la capacità competitiva e garantendo il mantenimento del più alto livello occupazionale.

Agli effetti della presente legge si considerano manifatturiere tessili le imprese la cui attività produttiva è diretta alla lavorazione di fibre e prodotti tessili inseriti nella sezione XI della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, compresi quelli indicati dalle lettere *d, e g, h, i, j, k, l, n, o, q, r* della nota 1.

ART. 2.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro tre mesi dalla data di scadenza prevista dal precedente articolo 1, provvede con propri decreti in merito ai piani presentati.

L'approvazione è data in base alla rispondenza di ciascun piano alle finalità indicate dalla presente legge, sentito il parere di una commissione, nominata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione, per il lavoro e previdenza sociale, per le finanze e per il tesoro, e composta da:

a) un consigliere di Stato, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero per l'industria, commercio e artigianato;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero delle finanze;

e) un rappresentante del Ministero del bilancio e programmazione economica;

f) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

g) un rappresentante del Ministero del lavoro e previdenza sociale;

h) quattro esperti dell'industria tessile, in rappresentanza delle associazioni industriali del settore, scelti fra sedici nominativi proposti dalle stesse;

i) quattro rappresentanti dei lavoratori scelti, uno per ciascuna delle organizzazioni sindacali del settore, fra i nominativi proposti dalle organizzazioni stesse.

Per il funzionamento della commissione valgono le disposizioni di cui all'articolo 5, secondo, terzo e quarto comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, ed all'articolo 5 della legge 25 luglio 1961, n. 649.

ART. 3.

Il piano, presentato da una o più imprese e corredato da una relazione tecnico-finanziaria illustrativa, deve prevedere, congiuntamente o alternativamente:

a) la fusione di società di qualunque tipo, ancorché non regolarmente costituite, esistenti alla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*;

b) l'ammodernamento e la ristrutturazione interna di singole aziende di dimensioni di per sé già idonee a raggiungere, con l'attuazione del piano stesso, un più elevato grado di produttività, in relazione ai fini di cui all'articolo 1 della presente legge;

c) l'apporto di complessi aziendali, da parte di imprese di qualsiasi tipo, in società regolarmente costituite o da costituire;

d) la costituzione, preordinata o comunque collegata alla attuazione di programmi di specializzazione o integrazione dei processi produttivi delle singole imprese, di società incaricate del servizio di approvvigionamento delle materie prime e semilavorate, del servizio di vendita dei prodotti o di altri servizi comuni per conto delle stesse imprese.

Le società comunque risultanti dalla fusione, quelle incorporanti, quelle destinatarie degli apporti e le altre incaricate dei servizi, devono rispondere alla condizione esclusiva di esercitare attività relative al settore tessile.

ART. 4.

Per l'attuazione dei piani previsti dalle lettere a), c), d) dell'articolo 3 ed agli aumenti di capitale si applicano le più ampie agevolazioni di contenimento della tassazione:

allo scopo precipuo di favorire l'occupazione della mano d'opera.

I redditi delle plusvalenze tassabili derivanti dalle operazioni previste dall'articolo 3 della presente legge ed a seguito degli aumenti di capitale, se indicati distintamente in bilancio od in apposito allegato, non sono valutabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e di quella sulle società, limitatamente all'esercizio in cui avvengono le operazioni stesse, e concorreranno invece a formare il reddito imponibile degli esercizi successivi durante i quali saranno realizzati o distribuiti o passati a capitale.

Le imprese non tassabili in base al bilancio debbono richiedere, prima dell'inizio dell'esercizio nel quale avviene il realizzo, che la tassazione avvenga sulla scorta del bilancio, dandone comunicazione scritta all'Ufficio locale delle imposte dirette, e rinnovando la richiesta di anno in anno sino a che le plusvalenze non siano assorbite o tassate.

ART. 5.

Alle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni mobili ed immobili, posseduti da almeno quattro anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applica per ciascuno dei tre periodi di imposta successivi all'attuazione dei piani la riduzione prevista dall'articolo 1 della legge 15 settembre 1964, n. 754, alle condizioni e con le modalità in essa stabilite e con effetto valevole anche per gli altri tributi commisurati al reddito imponibile di ricchezza mobile per le sovrainposte e le addizionali.

ART. 6.

Le nuove società, costituite in attuazione dei piani approvati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sono esenti dall'imposta sulle società per i primi due esercizi sociali.

In ogni altro caso l'imposta sulle società è ridotta in proporzione degli aumenti di capitale posti in essere entro tre anni dall'attuazione dei piani. La riduzione si applica per l'esercizio in corso all'atto dell'aumento e per il successivo.

ART. 7.

Il Fondo speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1965, n. 123, è integrato dal ricavo netto di obbligazioni che, fino all'importo nominale

massimo di 70 miliardi di lire, l'Istituto mobiliare italiano è autorizzato ad emettere, in una o più volte, con le modalità di cui allo stesso decreto-legge, e fino a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le disponibilità derivanti dalla integrazione di cui al precedente comma dovranno essere utilizzate per il finanziamento alle imprese che, ai sensi della presente legge, partecipano ai piani di ammodernamento, ristrutturazione e riorganizzazione aziendale ed alle società costituite in attuazione dei piani stessi, quali che ne siano le dimensioni e le ubicazioni.

Le operazioni previste dal comma precedente sono ammesse al contributo in conto interessi, di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, ed il tasso non dovrà superare la misura del 4 per cento.

ART. 8.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica che si avvale dei pareri espressi dai Comitati regionali competenti per territorio, determina, con propri decreti, le zone a rilevante industria tessile nelle quali sussista o insorga una notevole disoccupazione in conseguenza di licenziamenti di manodopera, già disposti o in corso, da parte delle imprese tessili.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge possono essere concessi finanziamenti, dagli istituti di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, per la costruzione di nuovi impianti industriali o l'ampliamento di quelli esistenti, l'ammodernamento e la riconversione, anche se destinati all'esercizio di attività diverse da quelle indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 9.

Il Ministro per il commercio con l'estero è autorizzato a concedere ad istituti, enti ed associazioni, per iniziative alle quali gli stessi istituti, enti ed associazioni abbiano assicurato un adeguato finanziamento industriale, contributi diretti a promuovere, in Italia ed all'estero, lo sviluppo delle esportazioni dei prodotti tessili, nonché per l'organizzazione delle relative mostre specializzate in Italia aventi per scopo prevalente l'incremento delle vendite all'estero dei prodotti di che trattasi.

I contributi di cui sopra saranno concessi con decreto del Ministro per il commercio con l'estero entro i limiti dei fondi assegnati ai relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero e per il pagamento saranno seguite le modalità stabilite dalla legge 12 febbraio 1965, n. 51.

Per la concessione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario in corso all'atto della entrata in vigore della presente legge e di lire 300 milioni per quello successivo.

Agli oneri di cui sopra sarà fatto fronte con riduzione di corrispondenti importi degli stanziamenti, rispettivamente, del capitolo concernente i finanziamenti dei provvedimenti legislativi in corso di approvazione dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario in corso all'atto di entrata in vigore della presente legge, e del corrispondente capitolo dello stato di previsione per l'anno successivo, con l'impegno preciso di utilizzare le somme non prelevate negli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emanare propri decreti per le opportune variazioni di bilancio.

ART. 10.

Per le imprese tessili autoproduttrici di energia elettrica che abbiano ottenuto il riconoscimento delle condizioni di esonero stabilite dalle lettere *a)* e *b)* del numero 6 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il corso dei tre anni consecutivi previsto agli effetti del trasferimento del comma secondo dello stesso articolo 4, n. 6, rimane sospeso per gli anni nei quali risulti che la percentuale minima prescritta non sia stata superata esclusivamente in conseguenza di interruzione o riduzioni dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, rese necessarie:

a) dall'attuazione dei piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, nei quali siano previste interruzioni o riduzioni della utilizzazione dell'energia elettrica prodotta, nei limiti che si intenderanno autorizzati con l'approvazione dei piani stessi a norma dell'articolo 1 della presente legge;

b) dall'attuazione di progetti di conversione totale o parziale degli impianti, allo scopo di effettuare lavorazioni industriali diverse da quelle indicate al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge. Dei progetti in parola dovrà esserne data preventiva comunicazione al Ministero dell'industria del

commercio e dell'artigianato con l'indicazione dei periodi previsti di riduzione o interruzione dell'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta.

Agli accertamenti relativi provvederà il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

TITOLO II

PROVVIDENZE SOCIALI

ART. 11.

Agli operai dell'industria tessile che cesseranno dal lavoro entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è corrisposta una indennità di disoccupazione per un periodo massimo di 360 giorni, la cui misura è fissata in lire 1.000 al giorno, aumentata di lire 150 per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori che risultino a carico del lavoratore.

Ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione, per gli operai cessati dal lavoro in data successiva all'entrata in vigore della presente legge il maggior periodo di tempo durante il quale è corrisposta l'indennità di disoccupazione, ai sensi del presente articolo, è escluso dal computo del biennio previsto dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, agli effetti del requisito contributivo.

ART. 12.

Per la durata di quattro anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i lavoratori tessili disoccupati, ammessi ad appositi corsi di addestramento professionale, da istituirsi ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, percepiscono, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno di lire 1.500 integrato di lire 150 per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori che risultino a carico del lavoratore. Detto assegno non è cumulabile con l'indennità di cui al precedente articolo 11.

I corsi di qualificazione o di riqualificazione professionale possono essere svolti, su proposta degli Uffici provinciali per il lavoro e la massima occupazione, competenti per territorio, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 13, oltre che dagli enti di cui all'articolo 47 della citata legge 29 aprile 1949, n. 264, anche dalle imprese di cui all'articolo 8 della presente legge.

È fatto obbligo alle imprese di cui al precedente comma di effettuare lo svolgimento

dei corsi in locali distinti da quelli adibiti alla normale attività produttiva secondo le direttive che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale si avvarrà, per una concreta ed assidua vigilanza, dei competenti Ispettorati del lavoro.

ART. 13.

In seno alla Commissione provinciale per il collocamento, di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituito, ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, un apposito Comitato avente il compito di coordinare le iniziative di qualificazione dei lavoratori tessili disoccupati e di esprimere parere in merito alla attuazione delle iniziative medesime.

Il Comitato, presieduto dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, è composto:

- a) da quattro rappresentanti dei lavoratori, indicati dalle rispettive organizzazioni sindacali;
- b) da due rappresentanti dei datori di lavoro;
- c) dal rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
- d) dal capo del circolo dell'Ispettorato del lavoro.

ART. 14.

Onde provvedere alle spese derivanti dall'attuazione del disposto di cui agli articoli 11 e 12 è costituita, in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, una « Gestione speciale per le attività di qualificazione e riqualificazione professionale dei lavoratori del settore dell'industria tessile ».

La gestione è alimentata, in relazione alle necessità dell'attività da svolgere, con fondi che saranno prelevati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dalla Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale, solo per quanto concerne l'assegno da corrispondere ai familiari a carico dei lavoratori.

Per quel che riguarda l'assegno di cui all'articolo 12 della presente legge, l'importo occorrente dovrà essere prelevato dal « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».